

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Prot. N. 45

**Registrato alla Corte dei Conti
il 24 luglio 2007, reg. 6 fg. 29**

VISTA la Legge 28 giugno 1977, n. 394 -potenziamento dell'attività sportiva universitaria- ;

VISTO il D.M. 18 settembre 1977 -regolamento per il funzionamento presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria di un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività dei comitati per lo sport universitario;

VISTO l'art. 6 del D.M. 18.9.1977 sopra citato che dispone che nel mese di giugno di ogni anno il Comitato Sportivo Universitario delibera sul Programma dell'Attività Sportiva da realizzare nell'anno accademico successivo e sul Piano Finanziario;

VISTO il D.M. del 12 febbraio 1998, n. 119 registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 1998 reg. 1, foglio 23 - individuazione dei parametri per la ripartizione dello stanziamento dei fondi per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria-;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla revisione organica della vigente normazione secondaria non più coerente all'attuale situazione degli impianti sportivi sia sotto il profilo amministrativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

VISTO il D.M. 3 luglio 2006 relativo alla costituzione di un "tavolo tecnico" incaricato di procedere allo studio delle problematiche connesse alla revisione organica di cui sopra;

VISTI gli atti conclusivi prodotti dal sopra citato "tavolo tecnico" all'unanimità approvati, con particolare riguardo al documento relativo all'individuazione dei parametri per la ripartizione dello stanziamento dei fondi per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria;

DECRETA:

Art. 1 - *Per le motivazioni di cui in premessa la ripartizione dello stanziamento annuale di cui alla Legge 28 giugno 1977, n. 394 -potenziamento dell'attività sportiva universitaria- sarà effettuata sulla scorta dei punteggi attribuiti a ciascuna delle sotto elencate tipologie di impianti sportivi la cui consistenza deve risultare coerente con il Programma dell'Attività Sportiva deliberato dal Comitato Sportivo Universitario;*

Art. 2 - *Non si procede all'erogazione del contributo nei confronti degli Atenei che risultino inadempienti nell'inoltro del Programma sull'Attività Sportiva e il relativo Piano Finanziario deliberati dal Comitato Sportivo Universitario, in applicazione dell'art. 6 del D.M. 18.9.1977 in premessa citato;*

Art. 3 - *Al fine di consentire l'adeguamento e lo sviluppo delle strutture collocate nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia, -come individuate nell'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218-, almeno il 40% dello stanziamento di cui sopra è destinato agli Atenei compresi in quell'area.*

Art. 4 - *Il presente provvedimento esplica effetti giuridici ed economici a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di registrazione; l'imputazione della spesa graverà, con la stessa decorrenza, sui fondi stanziati sul capitolo per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 24 maggio 2007

IL MINISTRO
F.to F. Mussi